



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Delibera n. 48

Seduta del 19 dicembre 2024

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Art. 66 c. 7 lett. a) d.lgs. 152/2006 – “Calendario e programma di lavoro e misure consultive” per il riesame e l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE. Presa d’atto.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle*

medesime Autorità”;

- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest’ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino e nello specifico “*a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci*”;
- al comma 10 prevede che “*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*”;

VISTO l’art. 64, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell’Appennino centrale;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;

VISTO l’art. 65 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale*”, ai sensi del quale “*il piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato*”;

VISTO l’art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di adozione e approvazione dei piani di bacino;

VISTO in particolare il comma 7, lettera a), dell’art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che “*Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce [...]*”;

VISTO il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2022-2027 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023;

VISTO il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino centrale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 8 febbraio 2023;

VISTA la direttiva 2000/60/CE – del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 - direttiva quadro in materia di acque (in seguito anche direttiva acque) che all'art. 13 comma 7 prevede che i PGA dei bacini idrografici siano *“riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore”* della stessa *“e, successivamente, ogni sei anni”* e all'art. 14 stabilisce che *“Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; (...)”*;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) che all'art. 14 comma 3 prevede che *“Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”*;

VISTO, ALTRESÌ, l'art. 14 della direttiva alluvioni che contiene norme specifiche finalizzate a garantire il coordinamento con le attività di pianificazione portate avanti ai sensi della direttiva acque, prevedendo che *“Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare l'applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE”*;

CONSIDERATO CHE le modalità di aggiornamento del PGA e del PGRA sono rispettivamente codificate nella direttiva 2000/60/CE per quel che riguarda il PGA e nella direttiva 2007/60/CE per quel che riguarda il PGRA e che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 all'art. 66 comma 7 disciplina l'attività di aggiornamento dei Piani di bacino;

DATO ATTO che, ai sensi delle direttive citate, il processo di revisione del PGA e del PGRA deve essere avviato entro dicembre 2024, ovvero 3 anni prima dell'adozione degli aggiornamenti dei rispettivi Piani, con la pubblicazione del *“Calendario e programma di lavoro e misure e consultive”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle acque prot. 0207741 del 13.11.2024 con la quale è stato trasmesso lo schema predisposto dalla Direzione Generale per il calendario, il programma di lavoro per la presentazione del Piano, e le misure consultive al fine di procedere in modo coordinato all'attuazione delle attività previste dalle direttive Acque e Alluvioni;

VISTO, QUINDI, il *“Calendario e programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE (Allegato n. 1) e del Piano di gestione del rischio di alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE”* (Allegato n. 2), predisposto dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle direttive acque e alluvioni, sulla base dello schema trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

RITENUTO di prendere atto del *“Calendario e programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE”*, allegati alla presente deliberazione e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa, ai fini dei successivi adempimenti.

VISTO il verbale della seduta del 19 dicembre 2024 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

ARTICOLO 1 – Si prende atto del “*Calendario e programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE*” (Allegato n. 1) e del *Piano di gestione del rischio di alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE*” (Allegato n. 2), predisposto dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale ai sensi dell’articolo 66, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale, ai fini dei successivi adempimenti finalizzati al riesame e aggiornamento rispettivamente del Piano di gestione delle acque e del Piano di gestione del rischio di alluvioni nel distretto idrografico dell’Appennino centrale.

ARTICOLO 2 - Si incarica il Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale di provvedere ad assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto, garantendo al contempo l’attuazione di quanto previsto all’art. 66 comma 7 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con la pubblicazione del “*Calendario e programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE*” (Allegato n. 1) e del *Piano di gestione del rischio di alluvioni ai sensi della direttiva 2007/60/CE*” (Allegato n. 2) sul sito *web* dell’Autorità, nella pagina dedicata all’aggiornamento dei piani di gestione.

Roma, 19 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Il Viceministro
(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. ing. Marco Casini)